

Allegato all'oggetto n.  
Adunanza del Consiglio regionale in data

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**  
XIII LEGISLATURA

**Proposta di legge regionale**

**n. 171**

**Contenimento dei costi della democrazia. Riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali. Modificazione della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33.**

presentata dai Consiglieri

Cerise Alberto, Lanièce e Rini

il 22 novembre 2011

## RELAZIONE

Il momento storico attuale è caratterizzato da una profonda crisi economico-finanziaria e tutti i cittadini sono tenuti a condividere i sacrifici necessari per risanare la situazione delle finanze pubbliche.

In questo contesto anche la classe politica regionale deve assumersi i propri oneri, provvedendo a una riduzione dei costi della democrazia che appare non più procrastinabile. Si tratta di un tema fortemente sentito dalla popolazione, correlato all'esigenza di eliminare situazioni che sono percepite come fonte di privilegio ingiustificato.

A livello nazionale si è già provveduto in tal senso con la manovra finanziaria di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148. L'articolo 13 di tale manovra, infatti, dispone che, a decorrere dal mese di ottobre 2011 e per gli anni 2011, 2012 e 2013, si applichi ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi annui, in misura del 10 per cento per la parte da 90.000 a 150.000 euro e del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.

A seguito di tale riduzione, l'indennità di carica dei consiglieri regionali stabilita, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nella misura del settanta per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati, è stata automaticamente ridotta a

partire dal mese di ottobre 2011. Infatti, il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 33/1995 commisura le variazioni dell'indennità dei consiglieri alle variazioni dell'indennità dei deputati.

Con la presente proposta di legge, si intende, però, dare un più forte segno della volontà di ridurre i costi della democrazia, proponendo un'ulteriore decurtazione all'indennità di carica dei consiglieri in aggiunta a quella conseguente alla manovra finanziaria, con la riduzione, dal 70% per cento al 65,10 per cento, della percentuale per la determinazione della stessa. La riduzione viene estesa anche all'indennità di funzione, il cui calcolo è sempre commisurato a percentuali dell'indennità mensile lorda dei deputati.

Complessivamente, la riduzione percentuale del trattamento indennitario dei consiglieri regionali ammonta al 10,34 %.

Viene, inoltre, data la facoltà ai consiglieri di rinunciare volontariamente alle predette indennità, ovvero di indicare percentuali di calcolo delle indennità inferiori a quelle previste dalla presente legge.

Per evitare situazioni che possano ingenerare il sospetto di "privilegio" della classe politica, si prevede anche che il rimborso forfetario delle spese di viaggio spettanti ai consiglieri residenti a una distanza da Aosta superiore a venti chilometri.

In esito alle prospettate riduzioni, il risparmio per il bilancio del Consiglio nel 2012 ammonterà a euro 300.000 e nel 2013 a euro 160.000.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli, di cui si illustra sinteticamente il contenuto.

L'**articolo 1** riduce le misure percentuali per la determinazione dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione, commisurate all'indennità mensile lorda dei Deputati.

L'**articolo 2** sostituisce l'articolo 9 della l.r. 33/1995, aumentando la distanza chilometrica da Aosta da cinque a venti chilometri per aver diritto al rimborso forfettario delle spese di viaggio.

Gli **articoli 3, 4 e 5** recano, rispettivamente, le disposizioni relative al contenimento della spesa, le disposizioni finali e la dichiarazione d'urgenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

-----

### Art. 1

*(Riduzione dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), l'indennità di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65,10 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita, alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).
  
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della l.r. 33/1995, l'indennità di funzione dei consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni è stabilita nelle seguenti misure dell'indennità mensile lorda percepita, alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati:
  - a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione: 51,15 per cento;
  - b) al Presidente della Regione per l'espletamento delle funzioni prefettizie: 4,65 per cento;
  - c) ai componenti della Giunta regionale: 35,81 per cento;
  - d) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: 15,35 per cento;
  - e) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: 7,67 per cento.
  
3. I consiglieri regionali possono rinunciare all'indennità di carica e all'indennità di funzione ovvero indicare una percentuale delle stesse inferiore a quelle previste dai

commi 1 e 2 per l'intero arco temporale ivi previsto, con apposita dichiarazione da trasmettere alla presidenza del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

4. La riduzione dell'indennità di carica di cui al comma 1 non ha effetti a fini previdenziali e della quantificazione dell'indennità di fine mandato.

#### Art. 2

*(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 33/1995)*

1. L'articolo 9 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 9

*(Rimborso forfetario di spese di viaggio)*

1. Ai consiglieri residenti ad una distanza superiore a venti chilometri da Aosta spetta un rimborso forfetario di spese di viaggio commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:
  - a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta, presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e Capigruppo consiliari: undici accessi;
  - b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: sette accessi.
2. Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al comma 1 sarà proporzionalmente ridotto di un undicesimo o di un settimo.”.

#### Art. 3

*(Contenimento della spesa)*

1. Il trasferimento a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio è ridotto di euro 300.000 per l'anno 2012 e di euro 160.000 per l'anno 2013.

#### Art. 4

*(Disposizione finale)*

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 2012.

Art. 5

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.